

IL DIRITTO COSTITUZIONALE COME DIRITTO PER PRINCIPI(*)

LUIGI MENGONI

1. L'ANALOGIA DELL'ERMENEUTICA COSTITUZIONALE CON I MODI ARGOMENTATIVI DELLA FILOSOFIA PRATICA

«Lo stile, il modo di argomentare in diritto costituzionale — scrive Gustavo Zagrebelsky — assomiglia allo stile, al modo di argomentare in diritto naturale»⁽¹⁾. Il paragone non si riferisce alla nozione storica di diritto naturale. Le dottrine giusnaturalistiche dei secoli XVII e XVIII hanno la forma di sistemi costruiti *more geometrico*, in via di deduzione da principi di ragione dimostrabili *a priori* con l'evidenza della verità o almeno *a posteriori* con l'evidenza della probabilità fondata sul dato empirico del *consensus omnium*⁽²⁾. Il pensiero giusnaturalistico moderno, legato al concetto di sistema assiomatico, è segnato dal disinteresse per l'ermeneutica⁽³⁾.

Termine di riferimento è il diritto naturale riemerso nella cultura giuridica del secondo dopoguerra con una forte impronta personalistica (in sintonia con l'umanesimo antropocentrico caratteristico del nostro tempo) che ne sposta l'accento sui «diritti naturali» identificandolo nell'etica dei «diritti umani» e orientandolo al caso concreto, cioè non solo

(*) Il saggio è destinato anche agli *Scritti in onore di Feliciano Benvenuti*.

(1) G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992, pp. 156 ss., 163.

(2) Il riferimento a questo dato empirico (cfr. U. GROZIO, *De jure belli ac pacis*, lib. I, cap. I, par. 12, ediz. s. l. 1719, I, p. 42 s.), che implica un cedimento del pensiero matematico al pensiero storico, viene accantonato nei successivi passaggi deduttivi. Cfr. G. INCORVATI, *Diritto e criteri di razionalità scientifica prima e dopo la rivoluzione francese*, in «Arch. giur.», 1993, pp. 7 ss.

(3) Cfr. N. BOBBIO, *Il modello giusnaturalistico*, in B. BOBBIO-M. BOVERO, *Società e Stato nella filosofia politica moderna*, Giuffrè, Milano 1979, pp. 24 ss.; P. CAPPELLINI, *Systema iuris*, vol. I, Giuffrè, Milano 1984, p. 127, nota 90.

al problema della fondazione delle norme morali, ma anche al problema dell'applicazione. Ai «principi morali del diritto naturale», positivizzati come contenuti materiali del diritto positivo, «non può darsi alcun significato operativo se non facendoli "reagire" con qualche caso concreto»⁽⁴⁾.

Così inteso, il diritto naturale è un ordine morale definito dai valori etici della persona umana, il quale si aggiunge la qualifica di «diritto» per indicare la pretesa non tanto di essere diritto (preesistente al diritto positivo), quanto di diventare diritto, di entrare nel corpo dell'ordinamento positivo quale categoria fondante della costituzione dello Stato e parametro ideale-normativo di legittimazione sostanziale del diritto legale⁽⁵⁾. Dopo la parentesi storica del positivismo legislativo e scientifico, durante la quale la distinzione tra diritto e morale è stata teorizzata in termini di separazione, la teoria giuridica si è riaperta all'esigenza di ricondurre il diritto positivo a un fondamento etico (e non meramente pragmatico): un *retour du refoulé* preparato dalla filosofia dei valori del primo Novecento (in contrasto col formalismo kantiano), ma attuato tenendo ferma la positività come carattere essenziale del diritto e, con essa, la *language dependence*, la quale assicura quel genere di conoscenza oggettivante che è l'oggettività dell'interpretazione.

La Costituzione rifiuta la riduzione positivistica della legittimità (ossia della giustizia) alla legalità, ma converte il problema della fondazione etica della legittimità in un problema giuridico, e quindi in materia di giudizio di un organo giurisdizionale, mediante l'istituzionalizzazione dei valori morali, che ne costituiscono il referente pregiuridico, in opzioni interne al diritto positivo⁽⁶⁾ espresse nella forma di enunciati normativi di principi strutturati o come clausole generali (per esempio, i principi complementari di giustizia e di solidarietà) o come diritti soggettivi (diritti fondamentali).

Ciò non significa che l'incorporazione dei principi morali del diritto naturale sia ancora riducibile alla tesi positivistica della separazione. Il

(4) ZAGREBELSKY, *Op. cit.*, pp. 149, 157 ss. Analogamente J. HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, trad. it., Einaudi, Torino 1992, pp. 17, 70.

(5) Secondo il *Bundesverfassungsgericht* della Germania federale le norme sopra-positive di giustizia, positivizzate dal *Grundgesetz*, sono parametri di legittimità non solo delle leggi ordinarie, ma delle stesse norme costituzionali, sicché sarebbero pensabili, sebbene l'ipotesi sia ritenuta praticamente quasi impossibile, «norme costituzionali contrarie alla Costituzione». Cfr. sentenza 18 dicembre 1952, in «BVerfGE», 3 (1954), pp. 225 ss., spec. 231 ss.

(6) Cfr. G. CORSO, *In che senso il diritto positivo costituisce un vincolo per il giurista*, in G. ZACCARIA (a cura di), *Diritto positivo e positività del diritto*, Giappichelli, Torino 1991, pp. 49 ss.

criterio della doppia legittimazione, formale e materiale, dell'ordinamento giuridico — fondata sia sul principio di statuizione sia sul principio di giustificazione — distingue lo Stato costituzionale dallo Stato di diritto classico⁽⁷⁾. Che «la Costituzione non è diritto naturale ma, anzi, la più alta manifestazione di diritto positivo»⁽⁸⁾ è affermazione condivisibile con due precisazioni. Primo: la positivizzazione dei principi della morale non è una decisione arbitraria del potere costituente, ma una decisione imposta da una duplice esigenza, di ordine politico e di ordine sistematico. Da un lato, una società frammentata come l'attuale società pluralistica, per conservare un minimo di unità ha bisogno di una politica e di un ordinamento giuridico fondati su un'idea di uomo sostanziata da valori etici generalmente accettati; dall'altro non è più sostenibile il postulato che riteneva inclusi nel sistema del diritto positivo, come propri costrutti teoretici, tutti i possibili casi giuridicamente rilevanti: in un numero crescente di casi (a misura dell'evoluzione accelerata delle strutture e dei rapporti socio-economici determinata dal progresso tecnologico) il giudice deve trovare da sé la regola di decisione ponderando gli interessi in gioco alla stregua di parametri extrasistematici, tra i quali — data la pretesa dell'ordinamento a una decisione «giusta» — i principi morali (fondati secondo una teoria cognitivistica moderata, corrispondente a una concezione ermeneutica, ossia argomentativa, della verità, che riconosce la storicità come modo di essere della conoscenza dei valori). Secondo: la positivizzazione non spoglia questi principi del loro statuto ontologico e logico originario, ma li riveste di un nuovo tipo di vigenza costituita dalla validità formale propria del diritto positivo: essi hanno una duplice qualità, l'appartenenza necessaria insieme al diritto e alla morale⁽⁹⁾. In questo senso il diritto naturale (inteso come modello oggettivo di giustizia, che ipostatizza valori giuridici in realtà giuridiche) è

(7) Cfr. D. GRIMM, *Reformalisierung des Rechtsstaats als Demokratiepostulat?*, in «Jur. Schulung», 1980, p. 705; HABERMAS, *op. cit.*, p. 75; A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in «Politica del diritto», 23 (1991), p. 655.

(8) ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 157. In un ordine di idee analogo S. PIOVANI, *Giusnaturalismo ed etica moderna*, Laterza, Bari 1961, p. 46, scrive che «il giusnaturalismo è un'esperienza che si è conclusa già con la positivizzazione del diritto naturale moderno».

(9) R. ALEXY, *Begriff und Geltung des Recht*, Freiburg-München 1994², pp. 121 ss., spec. 125, 129. Cfr. J. HABERMAS, *Teoria della morale*, trad. it., Laterza, Bari 1994, p. 20: «I diritti umani costituiscono la sostanza morale del nostro ordinamento giuridico»; Id., *Teoria dell'agire comunicativo*, trad. it., Il Mulino, Bologna 1986, I, p. 366; II, p. 1035 s.; F. VIOLA, *Ragion pratica e diritto naturale*, in «Ragion pratica», 1 (1993), pp. 62, 64.

sì un'esperienza conclusa, ma ancora «fornisce un nome per il punto di intersezione tra diritto e morale»⁽¹⁰⁾.

Poiché la vocazione alla positività imprime al diritto naturale l'ambiguità del «già e non ancora»⁽¹¹⁾, l'analogia da cui ho preso le mosse si chiarisce riportandola ai modi peculiari del discorso morale, definito come «attività, guidata da regole, con la quale si cerca il punto di ragionevole equilibrio di interessi»⁽¹²⁾. Si vuol dire che i procedimenti interpretativi della Costituzione, in materia di diritti fondamentali e di giustizia, somigliano sempre più ai modi argomentativi della filosofia pratica⁽¹³⁾. Il chiarimento ricalca la definizione della Corte costituzionale tedesca, che attribuisce all'interpretazione costituzionale «il carattere di un discorso in cui... si fanno valere argomenti e controargomenti, e alla fine decidono le ragioni migliori»⁽¹⁴⁾. Inserito nella sfera del diritto positivo, il diritto naturale diventa il diritto degli argomenti ragionevoli, *una speculazione critica* sui valori portatrice di «buone ragioni» capaci di salvaguardare i valori individuali nel quadro di un principio di coesione sociale e di promozione del bene comune. Nel punto di passaggio dalla morale al diritto il controllo del criterio di «ragionevolezza» ha la funzione di impedire l'infiltrazione nell'ordinamento giuridico di fondamentalismi di ogni specie, etici, politici o economici.

2. PECULIARITÀ DELL'ERMENEUTICA COSTITUZIONALE

Anche nei processi di interpretazione e di integrazione della legge ordinaria l'argomentare dell'interprete si avvale degli schemi del discorso pratico. Ma le strutture dell'ermeneutica costituzionale assumono connotazioni peculiari derivanti dall'allentamento dei vincoli che specificano l'argomentazione giuridica nel genere del discorso pratico.

a) Il vincolo del testo normativo, per cui il tenore letterale segna il limite estremo delle possibili varianti di senso ascrivibili alla disposizione,

(10) A. PASSERIN D'ENTREVES, *La dottrina del diritto naturale*, Giuffrè, Milano 1954, p. 160.

(11) I diritti umani, scrive B. CONSTANT, *Sur la liberté de la presse*, in *Oeuvres*, Pléiade, Paris 1957, p. 1294, «esistono prima delle forme destinate a garantirli»; sono, si direbbe, diritti *ante litteram*, valori giuridici materiali, ma per sé non ancora dotati della qualità giuridica formale (cfr. E. LASK, *Filosofia giuridica*, in A. CARRINO (a cura di), *Metodologia della scienza giuridica*, Esi, Napoli 1986, p. 17).

(12) R. ALEXY, *Theorie der juristischen Argumentation*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991², p. 133.

(13) HABERMAS, *ult. op. cit.*, pp. 17, 20.

(14) Sentenza 5 aprile 1990, in «BVerfGE», 82 (1991), pp. 30 ss., spec. 38 ss.

è qui meno stringente a cagione del linguaggio degli enunciati costituzionali, non tecnicizzato, spesso lapidario o incompleto, valutativo in termini vaghi, e quindi dotato di maggiore apertura semantica⁽¹⁵⁾. Per esempio, il termine «lavoro» ha una estensione di significato diversa negli artt. 4 e 35, 1° comma, Cost.; nell'art. 9 Cost. il significato di «tutela del paesaggio» si è dilatato fino a coincidere col concetto di tutela dell'ambiente; l'art. 40 non dice chi sono i titolari del diritto di sciopero; l'art. 42 ha una nozione di proprietà indefinitamente più estesa di quella civilistica (la dottrina tedesca giunge a includere nel concetto costituzionale di proprietà anche i diritti di credito); il sintagma «leggi di bilancio» nell'art. 75, 2° comma, ha un'accezione più ampia di quella tecnica di legge di approvazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato, propria del diritto finanziario, ecc.

b) Il vincolo della dogmatica giuridica, cui è soggetta anche l'interpretazione costituzionale, non implica l'interazione dell'argomentazione pratica con l'argomentazione sistematica. Diversamente dalla dogmatica civilistica o penalistica, la dogmatica costituzionale non è legata al concetto di sistema. L'applicazione del diritto subcostituzionale si serve della tecnica del bilancio di beni e interessi per la ricerca delle premesse di decisione, cioè per individuare la norma applicabile e/o il criterio di scelta tra più interpretazioni possibili di essa. Ma il giudizio di valore (o di preferenza) così formulato in tanto può essere posto a fondamento della decisione — che deve seguire nella forma logica della sussunzione — in quanto sia convertibile in concetti coerenti col sistema dogmatico nel quale la decisione deve integrarsi. Nei processi applicativi delle norme sui diritti fondamentali la tecnica del bilanciamento è, essa stessa, la forma della decisione, la quale consiste in un giudizio di prevalenza di uno o l'altro dei principi che nel caso concreto vengono a confliggere⁽¹⁶⁾.

(15) Cfr. R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Surhrkamp, Frankfurt a.M. 1986, pp. 503 ss.; BUCHWALD, *Die canones der Auslegung und rationale juristische Begründung*, in «Archiv für Recht und Sozialphilosophie», 79 (1993), p. 28. Secondo P. HÄBERLE, *Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat*, in «Juristen Zeit.», 44 (1989), p. 916, la tesi che il testo è il limite (estremo) dell'interpretazione è revocabile in dubbio nell'interpretazione costituzionale. Ma è un dubbio condizionato dalla posizione metodologica di H., che radicalizza il metodo topico degradando le disposizioni di principio della Costituzione a semplici punti di vista interpretativi, la cui rilevanza si determina di volta in volta alla stregua del problema da decidere. V. la critica di E.W. BÖCKENFÖRDE, *Die Methoden der Verfassungsinterpretation - Bestandaufnahme und Kritik*, in «Neue Jur. Wochenschr.», 29 (1976), pp. 2093 ss.

(16) SCHLINK, *Abwägung im Verfassungsrecht*, Berlin 1976, pp. 192 ss., identifica nel metodo del bilanciamento la dogmatica dei diritti fondamentali, che è come dire che quest'ultima ha una

La ragione dell'intraducibilità delle norme costituzionali in un sistema di concetti assiologicamente neutrali sta nel «criterio che distingue la Costituzione dal resto dell'ordinamento giuridico», ossia «il carattere politico del suo oggetto»⁽¹⁷⁾, onde il problema centrale della giurisprudenza costituzionale è «il giusto rapporto tra il singolo e la società, da un lato, e lo Stato dall'altro»⁽¹⁸⁾. Questo rapporto non può essere stabilito *a priori*, una volta per tutte, sulla base di una gerarchia precostituita di valori, alla stregua della quale i principi costituzionali che li positivizzano sarebbero riducibili a sistema, inteso come universo di discorso deduttivo. L'unità della Costituzione non è un concetto sistematico-normativo, ma un principio ermeneutico che impartisce una direttiva di trattazione delle antinomie di valori nella carta fondamentale non come contraddizioni irrisolvibili, ma come rapporti di tensione da comporre volta per volta secondo le circostanze, con ragioni non desumibili da un ordine prestabilito, ma argomentate *ex re ipsa* dai dati del caso da decidere. Il principio di armonizzazione, che è un canone fondamentale dell'interpretazione costituzionale⁽¹⁹⁾, può collegarsi solo a una nozione debole di sistema, ristretta all'idea di enunciati linguistici nella loro connessione in un tutto dotato di senso.

Riconoscere il carattere problematico (in opposizione al pensiero sistematico) dell'argomentazione in diritto costituzionale non vuol dire che essa ha una struttura fondamentalmente topica. Della topica il discorso pratico nella giurisprudenza costituzionale condivide lo stile dialettico dell'argomentare e certe regole procedimentali, come quella dell'osservanza di tutti gli aspetti rilevanti del caso proposto (ovvero, come scrive Leibniz in una lettera a Jacopo Bernoulli, dell'accurata enumera-

funzione essenzialmente ermeneutica.

⁽¹⁷⁾ R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale* (1928), trad. it., Giuffrè, Milano 1988, p. 216; EHMKE, *Prinzipien der Verfassungsinterpretation*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer*, H. 20, Berlin 1963, p. 65; ZAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 155. Altrove R. SMEND, *Recht der freien Meinungsäußerung* (1928), in *Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze*, Berlin 1955, p. 96, scrive «I diritti fondamentali danno luogo a rapporti giusprivatistici, amministrativi o penali non in funzione del diritto privato, del diritto amministrativo o del diritto penale, ma a causa della Costituzione. Essi non si propongono le speciali finalità di quei singoli rami del diritto, bensì lo scopo complessivo che sta a base del diritto costituzionale». Analogamente E.W. BÖCKENFORDE, *Grundrechte als Grundsatznormen*, in «Der Staat», 29 (1990), n. 1, pp. 2-48, 8.

⁽¹⁸⁾ ZAGREBELSKY, *Introduzione a SMEND, Costituzione e diritto costituzionale*, cit., p. 2.

⁽¹⁹⁾ U. SCHEUNER, *Intervento*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der d. Staatsrechtslehrer*, H. 20, cit., p. 125; Id., *Pressefreiheit*, *ivi*, H. 22, Berlin 1965, pp. 39, 111, 53; F. DENNINGER, *Verfassungsrechtliche Schlüsselbegriffe*, in *Festschrift für Wassermann*, Baden-Baden 1985, p. 290.

zione di tutte le circostanze), ma se ne distingue sotto due profili essenziali.

Anzitutto le premesse, date dai principi costituzionali, non sono semplici *topoi*, punti di vista orientativi che possono essere introdotti o no a piacere, ma sono norme giuridiche vincolanti, sia pure non con la forza stringente del sillogismo sussuntivo⁽²⁰⁾. È vero che i principi morali positivizzati nella costituzione formale conservano il loro statuto logico originario, che è quello dell'etica filosofica. Ma già secondo questo statuto essi avanzano una istanza di vigenza assiologica, fondata sui loro contenuti di valore⁽²¹⁾, analoga alla verità.

In secondo luogo, le decisioni formate con le procedure del discorso pratico sono produttive, sotto specie di «precedenti» (*praeiudicia*), di criteri-guida dell'attività argomentativa. Il postulato di unità della Costituzione esclude che l'ermeneutica costituzionale possa ridursi a mera casistica. A tutti i livelli interpretativi il rapporto del pensiero col proprio passato, il riferimento a punti di vista già concettualizzati e a modelli di decisione già razionalmente vagliati è deciso per la coerenza dell'esperienza giuridica, per l'accelerazione dei tempi della giustizia e per l'alleggerimento della responsabilità del giudice. L'attività decisionale di questioni che coinvolgono conflitti tra principi o diritti fondamentali sviluppa da sé, dal proprio interno, una tipologia organica di «regole di collisione» rappresentativa, in termini di fattispecie astratte, delle condizioni di diritto e di fatto da cui dipende il giudizio di prevalenza di uno piuttosto che di un altro principio, quando vengano in concreto a trovarsi in conflitto. Non si tratta di *fattispecie normative*, ma di regole ermeneutiche (tecniche), e quindi cedevoli: esse pregiudicano la decisione se e fino a quando non siano addotti controargomenti tali da giustificare una soluzione diversa⁽²²⁾. Il giurista deve avere l'abilità di usare il patrimonio di sapienza giuridica ereditato dal passato e in pari tempo di ridurlo là dove occorre dare spazio a nuovi punti di vista che prendono le distanze dalle certezze proprie delle forme tradizionali di vita e si fanno portatori di nuove ragioni.

⁽²⁰⁾ BÖCKENFÖRDE, *Die Methoden*, cit., pp. 2091 ss.; ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, cit., p. 516.

⁽²¹⁾ Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Diritto naturale*, in «Jus», 34 (1987), pp. 243, 257; ALEXY, *Begriff und Geltung des Rechts*, cit., p. 141 ss.

⁽²²⁾ ALEXY, *Theorie*, cit., pp. 79 ss.; *Rechtssystem und praktische Vernunft*, in «Rechtstheorie», 18 (1987), pp. 407 ss., spec. 414.

3. LA DISTINZIONE TRA PRINCIPI E REGOLE

Alla caratterizzazione, sopra delineata, delle norme costituzionali (in tema di diritti fondamentali e di giustizia materiale) sul piano ermeneutico corrisponde, sul piano dogmatico delle strutture normative, la caratterizzazione come «diritto (prevalentemente) per principi», in contrapposto alla legislazione ordinaria, definita «diritto (prevalentemente) per regole»⁽²³⁾. La distinzione tra principi e regole è applicata da Zagrebelsky nel senso e nei termini in cui è stata originariamente proposta da Ronald Dworkin⁽²⁴⁾.

Il *proprium* delle formulazioni costituzionali di principio è analizzato in tre punti⁽²⁵⁾: a) esse sono enunciazioni che «più che interpretate attraverso l'analisi del linguaggio», devono essere intese nel loro *ethos*: alle regole «si ubbidisce», ai principi «si aderisce»⁽²⁶⁾; b) sono «criteri per prendere posizione di fronte a situazioni *a priori* indeterminate, quando vengano a determinarsi concretamente»; c) non hanno fattispecie. Sono caratterizzazioni che rivelano l'originaria natura morale dei principi, la loro derivazione dal c.d. diritto naturale. I principi morali hanno una funzione orientatrice di modi di vita e di comportamento, non indicano in astratto il contenuto del dovere, che varia a seconda delle situazioni concrete, ma forniscono i criteri alla stregua dei quali esso è da riconoscere⁽²⁷⁾.

Dworkin intende la distinzione tra principi e regole come classificazione di due categorie logicamente diverse. Le regole sono norme giuridiche che non ammettono se non l'alternativa dell'osservanza o dell'inosservanza: il loro modo di applicazione è la tecnica logico-formale

⁽²³⁾ ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pp. 147 ss. Conviene tuttavia rammentare che la parte concernente i principi e i diritti fondamentali non può essere considerata un *opus* isolato dalla «parte organizzativa», dove è regolata la distribuzione delle competenze tra gli organi preposti all'attuazione e allo sviluppo della Costituzione. Cfr. EHMKE, *op. cit.*, p. 89.

⁽²⁴⁾ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, trad. it., Bologna 1982, pp. 90 ss. La distinzione proposta da D. ha provocato un'ampia discussione, sulla quale, nell'economia di questo studio, non è possibile soffermarsi. Cfr., da ultimo, A. SCHIAVELLO, *Riflessioni sulla distinzione principles/rules nell'opera di Ronald Dworkin*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 72 (1995), n. 1, pp. 159-185, pp. 159 ss.

⁽²⁵⁾ ZAGREBELSKY, *op. cit.*, pp. 148 ss.

⁽²⁶⁾ Il verbo «aderire» è qui usato nel significato forte del latino *adhaere*, che implica il carattere normativo di ciò cui si aderisce. Più avanti (p. 151) lo stesso Z. precisa che i principi «pretendono» (impongono) adesione.

⁽²⁷⁾ N. HARTMANN, *Etica*, I. *Fenomenologia dei costumi*, trad. it., p. 16. Cfr. pure ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 160.

della sussunzione ovvero, come dice il giurista americano, la forma del «tutto o niente». I principi sono, invece, valori metagiuridici oggettivati in *standards* morali-culturali vigenti nell'ambiente sociale e giuridicamente rilevanti come *starting points* argomentativi per la determinazione della regola di decisione di conflitti di interessi, coinvolgenti diritti individuali, non previsti dalla legge (*hard cases*). Essi sono considerati parte integrante del diritto⁽²⁸⁾, ma con una valenza meramente ermeneutica: non sarebbero norme in senso materiale, ma criteri ordinatori della formazione giudiziale di norme. Inoltre, secondo Dworkin, i principi forniscono ragioni solo a sostegno di diritti individuali, non anche a tutela di interessi o beni collettivi⁽²⁹⁾.

Nella dogmatica costituzionale di ordinamenti come il nostro la distinzione non è utilizzabile se non riqualificando i principi come specie del genere norma giuridica, differenziata non per la struttura, ma per l'efficacia: differenza pur sempre qualitativa perché non attiene semplicemente al grado di generalità della norma. Le regole stabiliscono un programma condizionale, che si attua interamente ogni volta che la regola riceve applicazione. I principi delineano un programma di scopo, che deve essere attuato nella misura massima compatibile con le possibilità di diritto e di fatto esistenti *hic et nunc*⁽³⁰⁾. Se e in quale misura la condotta di un soggetto debba conformarsi a un dato principio dipende dalle caratteristiche concrete del caso (*ex ipsa rei natura*). Non perciò si può dire in assoluto che gli enunciati di principio non hanno fattispecie. Questa caratterizzazione è accettabile solo come formula ellittica, nel senso (relativo) che i principi non hanno una fattispecie dotata di valore deduttivo: il loro modo di applicazione non è la sussunzione.

⁽²⁸⁾ Cfr. H. BEN-MENAHAM, *Leibniz on Hard Cases*, in «Archiv für Recht und Sozialphilosophie», 79 (1993), n. 2, pp. 198-215, 213.

⁽²⁹⁾ DWORKIN, *op. cit.*, pp. 90, 99, 173, 351 ss. Gli *standards* che indicano un obiettivo costituito da un interesse collettivo sono detti da D. *policies*. Cfr. ALEXY, *Theorie*, cit., p. 99.

⁽³⁰⁾ ALEXY, *Theorie*, cit., pp. 75 ss., definisce i principi (ricondotti al concetto di norma: p. 72) «Optimierungsgebote». V. pure ID., *Legal Argumentation as Rational Discourse*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 70 (1993), n. 2, pp. 165-178, 176, nonché BÖCKENFÖRDE, *Grundrechte als Grundsatznormen*, cit., pp. 13, 24 ss., e ŽAGREBELSKY, *op. cit.*, p. 171. Così intesi, i principi sono una categoria prescrittiva diversa dai «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Questi principi — espressi o ricavati dall'interprete in via di astrazione generalizzatrice da un insieme di norme particolari — hanno valore di *principia demonstrandi*, (principi dogmatici o assiomatici), costituiscono premesse di deduzione di (altre) norme particolari o, direttamente, di regole concrete di decisione. Cfr. mio studio *I principi generali del diritto e la scienza giuridica*, in «Diritto del lavoro», 66 (1992), pp. 4 ss.

La fattispecie delle norme-regola ha la duplice funzione di delimitare l'ambito normativo della regola e di decidere definitivamente tutti i casi riconducibili in tale ambito. Essa è formata da tutte le condizioni necessarie per l'applicazione della regola, incluso il presupposto negativo dell'assenza di eccezioni. Queste non contraddicono la regola, ma concorrono a definirne il campo di applicazione, essendo predeterminate o da un elenco tassativo di casi sottratti alla regola o almeno da una clausola generale. Il riconoscimento discorsivo di vigenza di una norma-regola e l'argomentazione giustificativa della sua applicazione a una situazione concreta sono coestensivi.

La fattispecie delle norme-principio, invece, è delimitata esclusivamente dal contenuto del diritto o del bene garantito ed ha la funzione di esprimerne la potenziale portata protettiva, la cui attualità nel caso considerato dovrà essere argomentata con la tecnica logico-pratica del bilanciamento con altri interessi o beni costituzionalmente tutelati⁽³¹⁾. Tutti gli enunciati costituzionali sui diritti fondamentali sono convertibili nella forma condizionale della fattispecie, ma in una forma che — non implicando la vigenza della norma e la sua applicabilità in ogni circostanza — è priva di forza costringitiva della decisione⁽³²⁾. Da essa è possibile soltanto

⁽³¹⁾ Non è interamente trasferibile nella teoria giuridica l'affermazione di HABERMAS, *Teoria della morale*, cit., p. 20, che «nessuna norma contiene le regole (*scil.* i limiti) della propria applicazione» (analogamente K. GÜNTHER, *Ein normativer Begriff der Kohärenz. Für eine Theorie der Juristischen Argumentation*, in «Rechtstheorie», 20 (1989), n. 1, pp. 163-190, 168, scrive in generale che la comprensione pragmatica della vigenza di una norma non dà la misura del suo ambito applicativo). Essa va limitata alle norme-principio e, così precisata, fornisce la replica alla critica di F. MÜLLER, *Die Positivität der Grundrechte. Fragen einer praktischen Grundrechtsdogmatik*, Berlin 1990, p. 98, secondo cui il bilanciamento dei valori risulta già dalla stessa Costituzione. Non è perciò accettabile la correzione della teoria di Alexy proposta da GÜNTHER, *op. cit.*, spec. p. 170, nota 12.

⁽³²⁾ Per esempio, il principio dell'art. 4, 2° comma, Cost. è convertibile in una norma condizionale che ipotizza un atto di scelta di una professione e a tale fattispecie ricollega l'effetto del divieto (obbligazione generale negativa) di intrusioni limitative della libertà di determinazione del soggetto. L'effetto vale, però, solo in linea di principio, sotto riserva del bilanciamento con altri interessi di rilievo costituzionale, quali l'interesse pubblico al controllo dei requisiti (moral e professionali) di idoneità a certe professioni oppure la salvaguardia della salute dei compagni di lavoro o dello stesso lavoratore che aspira a un certo tipo di occupazione (v., ad es., art. 1, 4° comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903).

Analogamente, in ordine al principio di libertà dell'arte (art. 31 Cost.), cfr. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, cit., pp. 123 ss., 283 ss., ad avviso del quale le norme sui diritti fondamentali (*Grundrechtsnormen*) possono assumere il doppio carattere di principio e di regola a seconda che siano costruite non inserendo o inserendo nella loro struttura la clausola di riserva del bilanciamento con altri beni o interessi costituzionalmente protetti. Dal punto di vista logico la distinzione è ineccepibile: nel primo caso la tecnica del bilanciamento degli interessi è una forma di

una deduzione provvisoria, un giudizio di applicabilità *prima facie*, che sarà poi confermato o disatteso in esito alla comparazione con altri diritti o interessi antagonisti. Non c'è nessun diritto — nemmeno i *preferred rights* o «valori supremi» — che, a partire da un determinato contesto, non possa essere limitato sulla base di un *test* comparativo con altri diritti o principi divergenti⁽³³⁾.

Che pure i principi abbiano una fattispecie è dimostrato anche dal rilievo che le norme sui diritti fondamentali possono avere la duplice valenza di regola o di principio a seconda della funzione applicativa in concreto esplicata⁽³⁴⁾. Per esempio, l'art. 36, 1° comma, Cost. è una regola immediatamente applicabile ai rapporti di lavoro come fonte (eteronoma) di integrazione del contratto (nel senso dell'art. 1374 c.c.), in forza della quale la retribuzione insufficiente pattuita dalle parti è automaticamente sostituita dal minimo costituzionalmente garantito, determinato dal giudice tenendo conto delle tariffe dei contratti collettivi⁽³⁵⁾; opera, invece, come norma-principio (soggetta al *balancing test*) quando è evocato in un processo costituzionale quale parametro di valutazione della legittimità di una legge che comprime temporaneamente la dinamica salariale della contrattazione collettiva (garantita dall'art. 39, 1° comma, Cost.) a tutela dell'interesse generale alla riduzione del costo del lavoro in funzione antinflazionistica⁽³⁶⁾. L'art. 32 Cost. si atteggia a norma-regola quando il giudice ordinario ne deduce la qualificazione del c.d. danno biologico come danno «ingiusto» ai sensi dell'art. 2043 c.c.; si atteggia a norma-principio quando insorge una questione di legittimità costituzionale che prospetta un conflitto tra il diritto alla salute di una categoria di soggetti, tutelato dalla legge impugnata, e l'interesse della collettività generale parimenti protetto dall'art. 32, o l'interesse pubblico alla prevenzione dei reati⁽³⁷⁾. L'art. 40 Cost. opera come norma-regola

applicazione della norma, nel secondo è un modo di integrazione della fattispecie normativa, la cui applicazione procede poi in via di sussunzione. Ma dal punto di vista pratico-operativo la differenza tra le due strutture normative è evanescente.

⁽³³⁾ Cfr. DENNINGER, *op. cit.*, p. 284, il quale osserva il conseguente passaggio dall'imperatività di un provvedimento fondata sulla legalità all'imperatività fondata su una legittimità sanzionata giudizialmente; HABERMAS, *Morale, Diritto, Politica*, cit., p. 27; CORSO, *op. cit.*, pp. 48 ss.

⁽³⁴⁾ La doppia valenza di alcune norme sui diritti fondamentali, della quale ora si parla nel testo, ha un significato diverso dal «Doppelcharakter» di cui, secondo Alexy (v. sopra, nota 30), sono suscettibili le dette norme a seconda del modo con cui vengono costruite.

⁽³⁵⁾ Sotto questo aspetto l'art. 36 Cost. è un principio generale (espresso), idoneo alla deduzione diretta di una regola concreta di decisione, nel senso dell'art. 12 delle preleggi.

⁽³⁶⁾ Cfr. Corte cost., n. 141 del 1980, in «Giur. cost.», 25 (1980), pp. 1164 ss.

⁽³⁷⁾ Cfr., ad esempio, Corte cost., nn. 438 e 439 del 1995.

quando il giudice ordinario, accertato che l'astensione collettiva dal lavoro di cui si controverte è uno sciopero legittimo, ne deduce l'effetto della sospensione dell'obbligazione di lavoro e il conseguente esonero degli scioperanti da responsabilità contrattuale; opera come norma-principio quando il giudice costituzionale, investito della questione di legittimità di una legge che statuisce certi limiti all'esercizio del diritto di sciopero, deve ponderare l'interesse collettivo dei lavoratori, tutelato dall'art. 40, con altri interessi, pure costituzionalmente rilevanti, alla cui difesa è ordinata la legge impugnata.

Ai principi accede la dimensione del «peso» o dell'importanza, che deve essere misurato caso per caso quando un principio entra in conflitto con un altro, in relazione alle circostanze concrete nelle quali la collisione si manifesta. Un principio non perde validità se in un caso viene posposto a un altro; in un caso diverso, concorrendo condizioni diverse, la valutazione reciproca di importanza potrebbe rovesciarsi⁽³⁸⁾.

3.1. *L'argomento «conseguenzialista» nell'ermeneutica costituzionale*

Tra i criteri di valutazione di cui si avvale la tecnica del bilanciamento, che è il modo di applicazione dei principi, assume un rilievo particolare la valutazione delle prevedibili o possibili conseguenze pratiche della decisione nell'ambiente sociale⁽³⁹⁾. Nel giudizio di costituzionalità delle leggi questo referente argomentativo non può in nessun caso essere pretermesso⁽⁴⁰⁾: esso risponde, sul piano morale, a un'etica della responsabilità (dove il problema dell'ammissione della *dissenting opinion* nel processo costituzionale), sul piano metodologico a un'esigenza di razionalizzazione della discussione sui valori. Ciò non significa che — nel bilanciamento tra un interesse individuale o settoriale, che reclama la tutela costituzionale contro la legge che lo comprime, e l'interesse generale, in

⁽³⁸⁾ Cfr. Corte cost., n. 149 del 1992, in «Giur. cost.», 37 (1992), pp. 1204 ss. Poiché il grado d'importanza di un principio confliggente con un altro si determina in relazione al caso concreto, ° contraddittorio prospettare, come fa J. Raz, *Legal Principles and the Limits of Law*, in «Yale Law Journal», 81 (1972), p. 840, casi in cui «the less important principles is to be preferred».

⁽³⁹⁾ Sulla diversa funzione (accennata sopra) della tecnica del bilanciamento, e quindi sul diverso livello di considerazione delle conseguenze nella giurisprudenza ordinaria, cfr., più ampiamente, il mio saggio *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedure civile», 40 (1994), pp. 1 ss.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. DÜRIG, *Intervento*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der deutsche Staatsrechtslehrer*, H. 20, cit., p. 115.

vista del quale il limite è stato disposto — la considerazione delle conseguenze debba sempre prevalere su altri punti di vista: per esempio sul criterio dell'affidamento quando si opponga alla pretesa di capovolgimento di una giurisprudenza risalente nel tempo, sul riflesso di una sopravvenuta gravosità per la finanza pubblica, peraltro imputabile in larga misura al prolungato rifiuto di ottemperanza da parte dell'autorità amministrativa⁽⁴¹⁾. Il modello del bilanciamento non può esaurirsi in un modo di considerare puramente consequenzialistico⁽⁴²⁾. Vero è però che il principio di giustizia deve sempre essere interpretato in guisa da mettere in luce anche gli interessi della collettività generale e il dovere di cura del bene comune.

Nel caso di sentenza interpretativa di rigetto può pesare sulla decisione una valutazione negativa di certe aspettative sociali prodotte da posizioni eccessive della giurisprudenza in materia di diritti fondamentali. Per esempio, l'argomentazione della sentenza n. 372 del 1994⁽⁴³⁾, in tema di danno biologico, è stata orientata anche dal proposito di indurre i giudici di merito a porre un freno a una interpretazione ipertrofica dell'art. 32 Cost. (in sinergia con l'art. 2043 c.c.), contro la quale il libro da cui ha preso lo spunto questo studio esprime un giudizio severo: «Le società occidentali, indubbiamente, con l'estensione ormai pressoché illimitata della categoria del danno (cioè del valore violato) risarcibile (cioè trasformabile in danaro), alla quale purtroppo lavorano da decenni generazioni di giuristi e di giudici animati dalle migliori intenzioni, sono molto avanti sulla strada della "mercificazione" integrale dei "valori" giuridici»⁽⁴⁴⁾.

Di regola, l'argomento orientato alle conseguenze serve a integrare o a rafforzare la *ratio decidendi* desunta dal confronto del contenuto della legge impugnata con i parametri costituzionali evocati dal giudice *a quo*, oppure per dirimere perplessità di giudizio non ancora superate. Nel processo costituzionale esso è frequentemente avvantaggiato dalla possibilità di calcolare le conseguenze della decisione commisurandole agli «effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita» dalla legge oggetto del giudizio di costituzionalità⁽⁴⁵⁾. Ad esempio, la

(41) È il caso della sentenza n. 240 del 1994, in «Giur. cost.», 39 (1994), pp. 1970 ss.

(42) HABERMAS, *Teoria della morale*, cit., p. 65. Contro, a conclusione di un'analisi condotta dal punto di vista dell'economia del benessere, SCHLINK, *op. cit.*, p. 181.

(43) In «Giur. cost.», 40 (1995), pp. 3129 ss.

(44) ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 172.

(45) Corte cost., n. 163 del 1993, in «Giur. cost.», 38 (1993), pp. 1189 ss., spec. 1198.

sentenza n. 34 del 1985⁽⁴⁶⁾ ha rigettato l'impugnativa di una legge del 1984, che per un certo periodo aveva contenuto entro una misura massima gli effetti dell'indicizzazione dei salari regolata contrattualmente, adducendo — a giustificazione del limite posto all'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Cost. e, indirettamente, al principio dell'art. 36, 1° comma — anche l'argomento pragmatico del contributo recato al sopravvenuto rallentamento dell'inflazione e, quindi, dell'erosione del potere di acquisto dei salari. La sentenza n. 6 del 1994⁽⁴⁷⁾ ha dichiarato non fondate varie questioni di legittimità costituzionale di due leggi del 1992, che hanno soppresso con efficacia retroattiva il c.d. allineamento stipendiale dei magistrati, soprattutto sul riflesso che questo istituto, introdotto per eliminare situazioni di disparità di trattamento retributivo nell'ambito di una medesima qualifica, si è rivelato nell'applicazione pratica fonte di «inconvenienti e distorsioni maggiori di quelli cui si intendeva ovviare». La sentenza n. 180 del 1994⁽⁴⁸⁾ ha respinto varie impugnative della legge del 1986, che impone l'uso del casco agli utenti di motocicli e ciclomotori, in base a una interpretazione dell'art. 32 Cost. ammissiva (in disaccordo con i giudici rimettenti) di limiti alla libertà individuale a tutela della salute non solo dei consociati ma dello stesso destinatario dell'obbligo, integrata dall'argomento dei positivi effetti pratici della legge, attestati dai «dati delle rilevazioni statistiche condotte nel nostro Paese e all'estero, dai quali risulta il notevole abbassamento della mortalità e delle morbosità invalidanti verificatosi dopo l'adozione dell'obbligo del casco per i guidatori di motoveicoli».

In altri casi l'analisi delle conseguenze ha fornito il criterio per decidere la questione circa la necessità o l'idoneità allo scopo di un limite inflitto a un diritto fondamentale dalla legge impugnata⁽⁴⁹⁾. La sentenza n. 108 del 1986⁽⁵⁰⁾ — che ha dichiarato l'illegittimità delle ulteriori proroghe legali, disposte da due leggi del 1984 e del 1985, dei contratti di locazione di immobili ad uso commerciale stipulati prima del 30 luglio

L'enunciazione di principio circa la rilevanza ermeneutica delle conseguenze empiriche della legge impugnata si trova già in Corte cost., n. 329 del 1992, in «Giur. cost.», 37 (1992), pp. 2683 ss., spec. 2692.

⁽⁴⁶⁾ «Giur. cost.», 30 (1985), pp. 104 ss., spec. 120 ss.

⁽⁴⁷⁾ *Ivi*, 39 (1994), pp. 54 ss., spec. 72.

⁽⁴⁸⁾ *Ivi*, 39 (1994), pp. 1603 ss., spec. 1611.

⁽⁴⁹⁾ Per la giurisprudenza del Tribunale costituzionale germanico cfr. D. GRIMM, *Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe: Zur Argumentationspraxis des deutschen Bundesverfassungsgerichts*, in G. TEUBNER (hrsg.), *Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe*, Baden-Baden 1995, p. 152 ss.

⁽⁵⁰⁾ «Giur. cost.», 31 (1986), pp. 592 ss.

1978 — ha escluso che la compressione del diritto dei proprietari fosse giustificata dalla finalità di contenere la disoccupazione nel settore del commercio argomentando dal dato del forte incremento delle attività economiche terziarie sopravvenuto dopo il 1978 con conseguente necessità per i nuovi operatori di stipulare contratti di locazione a prezzi di libero mercato, senza che ciò abbia frenato lo sviluppo delle attività imprenditoriali in questo settore. La sentenza n. 55 del 1989⁽⁵¹⁾ ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge del 1980, nella parte in cui non consentiva il rinnovo annuale per più di cinque volte dei contratti a termine (di diritto privato) con cui le università assumevano i lettori di madrelingua straniera argomentando dall'inadeguatezza dei limiti imposti all'autonomia privata rispetto allo scopo della legge (conservazione della freschezza della madrelingua grazie a periodici ritorni in patria), essendo consentita l'assunzione immediata da parte di altra università, oltre a tutto con incidenze nella vita accademica contrarie al prestigio e alla serietà dell'amministrazione universitaria.

Il riferimento alle ripercussioni della legge impugnata nell'ambiente sociale ha il vantaggio di spostare l'argomento consequenzialista sugli effetti pratici impliciti negli effetti giuridici della decisione, sottraendolo al rischio di errori derivanti da false misurazioni della probabilità, cui è esposto questo tipo di ragionamento allorché si fonda sulla previsione delle conseguenze empiriche mediate (di secondo grado). Quando è possibile motivare sul riflesso delle conseguenze pratiche, positive o negative, prodotte dalla legge impugnata, la strategia giustificativa della decisione, di rigetto o di accoglimento, è rafforzata dall'implicazione negli effetti giuridici del mantenimento o, rispettivamente, della rimozione di quelle conseguenze. Il ragionamento pragmatico viene così esonerato dal problema della prognosi di conseguenze future e convertito alla funzione più modesta di controllo di conseguenze già in essere⁽⁵²⁾.

3.2. *Problemi applicativi*

La crescente rilevanza ermeneutica delle conseguenze empiriche come criterio selettivo tra più ipotesi possibili di decisione pone il problema dell'impostazione di questo schema argomentativo su basi scientifiche

⁽⁵¹⁾ *Ivi*, 34 (1989), pp. 309 ss., spec. 317.

⁽⁵²⁾ Cfr. G. TEUBNER, *Folgenorientierung, in Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe*, cit., p. 15.

più solide e controllabili⁽⁵³⁾. Vanno qui accennati i soli aspetti peculiari al giudizio di costituzionalità⁽⁵⁴⁾. Di essi il più urgente è il problema, già menzionato, della costruzione di una tipologia di casi (e di corrispondenti regole) di collisione tra principi o diritti fondamentali, fondata sull'esperienza giurisprudenziale (anche comparata) dei valori costituzionali. È questo un altro profilo della riduzione dell'argomento consequenzialista alla misura di effetti pratici già in atto: qui degli effetti di fatto prodotti da decisioni precedenti di casi identici o simili.

Un altro problema concerne i casi in cui l'impatto sociale della legge sottoposta al vaglio di costituzionalità si manifesta in conseguenze di segno diverso, alcune positive, altre negative. Occorre allora decidere quali conseguenze prendere in considerazione evitando di cadere in un ragionamento circolare che rimandi alla discussione astratta sui valori, oppure, se si considerano tutte, si devono affrontare le difficoltà della valutazione aggregata delle une e delle altre. Non sono però difficoltà insuperabili: occorre trovare un limite alle conseguenze da prendere in considerazione (per l'individuazione del quale può aiutare la teoria delle conseguenze dannose risarcibili nella responsabilità civile) e poi applicare la tecnica del bilanciamento.

Problematico è pure, sotto il profilo degli effetti pratici, il criterio-limite della tutela di certi interessi a scapito di altri parimenti protetti: per esempio, sotto il profilo dell'incidenza sull'efficienza e la competitività delle imprese, il limite di legittimità della compressione della libertà di contratto derivante ai datori di lavoro dalla riserva legale di una percentuale di posti a favore di soggetti portatori di handicap, tenuto conto anche delle distorsioni del principio di solidarietà determinate dalla legge sulle assunzioni obbligatorie. La Corte ritiene, in generale, che la fissazione del limite appartenga, volta per volta, alla discrezionalità del legislatore⁽⁵⁵⁾. Ma si potrebbe obiettare che, quando la legittimità di una legge protettiva di certi interessi è subordinata a un requisito di misura, poiché nella misura si congiungono qualità e quantità⁽⁵⁶⁾ l'eccesso di misura —

⁽⁵³⁾ Un'esigenza analoga di far uscire la *Folgenbewertung* dall'empirismo della «razionalità quotidiana» è avvertita dalla dottrina tedesca: cfr. F. MÜLLER, *Juristische Methodik*, Duncker and Humblot, Berlin 1990⁴, p. 280.

⁽⁵⁴⁾ Sui problemi generali cfr. mio saggio cit., pp. 9 ss.

⁽⁵⁵⁾ Corte cost., n. 104 del 1981, in «Giur. cost.», 26 (1981), pp. 886 ss.

⁽⁵⁶⁾ G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, trad. it., vol. I, Laterza, Bari 1975, par. 108, p. 120.

da verificare col criterio della ragionevolezza — trascorre nella qualità opposta, cioè nell'illegittimità.

Infine è avvertito con maggiore sollecitudine il problema della mancanza di un adeguato «diritto probatorio» ai fini dell'accertamento di fatti rilevanti per il giudizio di costituzionalità. Finora le ordinanze istruttorie della Corte si esauriscono nella richiesta di informazioni al Governo o ad altre pubbliche istituzioni, che di solito sono parti in causa⁽⁵⁷⁾. Non sempre sono disponibili accertamenti statistici delle conseguenze pratiche prodotte dalle leggi portate all'esame della Corte o informazioni affidabili circa l'incidenza di certe sentenze, per esempio, sulla spesa pubblica, e non sempre tale difetto è supplito dal «notorio».

⁽⁵⁷⁾ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna 1988, p. 291 e qui (nota 81) citazioni.

